

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE APE FVG AGENZIA PER L'ENERGIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi degli articoli da 14 a 35 del Codice Civile, l'Associazione denominata

APE FVG AGENZIA PER L'ENERGIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

L'Associazione è aperta all'adesione di tutti i soggetti che, in condizione di poter contribuire agli scopi, ne facciano domanda e siano ammessi ai sensi dei successivi artt. 3 e 7.

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - SCOPI E OBIETTIVI

Scopo principale dell'Associazione è quello di costituire uno strumento di consultazione, approfondimento e confronto che possa rappresentare il riferimento per l'intero territorio della regione Friuli Venezia Giulia sulle questioni attinenti al settore dell'energia.

L'Associazione si propone quindi come soggetto decisionale di concertazione con le altre realtà istituzionali, con l'obiettivo di perseguire la sostenibilità del sistema energetico su scala regionale.

L'Associazione promuove presso i soggetti attori e/o decisori ad ogni livello nel settore energetico azioni finalizzate in particolare all'uso razionale dell'energia, al risparmio energetico, allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, ed alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

L'Associazione attiva inoltre, su tali argomenti, iniziative rivolte alla formazione professionale ed alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale, non ha scopo di lucro, ed opera in conformità alle disposizioni generali definite dalla Legge 9 gennaio 1991 n. 10 e da successive normative nazionali in materia di energia ovvero dalle direttive comunitarie.

L'Associazione svolge la propria attività prioritariamente a favore di soggetti operanti nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, ma può anche sviluppare azioni e progetti in tutto il territorio nazionale, ed inoltre cooperare con altre Agenzie e Reti di Agenzie nella Comunità Europea, nei Paesi Candidati e nei Paesi Terzi.

L'Associazione potrà sviluppare il proprio programma di lavoro attivando iniziative secondo le seguenti direttrici:

- Elaborazione di studi conoscitivi della realtà energetica locale, ovvero di Piani energetici pluriennali e/o Piani di Azione, al fine del miglioramento dell'efficienza energetica nei settori pubblico e privato;
- Attività di ricerca scientifica ed applicata nel campo energetico - incluse la promozione, l'organizzazione ed il coordinamento di iniziative o interventi in collaborazione con Università, enti ed istituti specializzati pubblici e privati - in particolare negli ambiti afferenti all'uso razionale dell'energia, al risparmio energetico, allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili ed alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
- Predisposizione di progetti specifici su tematiche energetiche, anche in parternariato con altri attori sociali ed economici, pubblici o privati;
- Valutazione di interventi sul sistema energetico territoriale, al fine di trarre il maggiore vantaggio dalle risorse energetiche locali, con particolare attenzione a strutture e servizi degli enti pubblici, delle imprese private e dei cittadini;
- Analisi e previsioni strategiche riguardanti i sistemi energetici locali, con particolare riferimento alla sostituzione delle fonti energetiche fossili con fonti rinnovabili;

- Campagne di informazione, formazione e promozione riguardanti le tematiche energetiche e ambientali con iniziative sia di carattere generale sia rivolte a *target* definiti (pubblica amministrazione, scuole, imprenditori, operatori pubblici, ecc.);
- Attività inerenti la formazione verso gli operatori del settore, anche finalizzate alla creazione di nuove figure professionali ed imprenditoriali;
- Analisi ed iniziative propositive nei riguardi di strumenti di pianificazione e/o programmazione o finalizzati all'attuazione delle previsioni del Piano Energetico Nazionale e del Piano Energetico Regionale.
- Prestazione di servizi ad imprese, operatori economici e sociali, enti pubblici e di diritto privato, altre associazioni, nei settori della razionalizzazione e del miglioramento dell'efficienza nell'uso delle riserve energetiche, del risparmio energetico, del ricorso a fonti energetiche rinnovabili, della riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

L'Associazione ha finalità di interesse pubblico sociale in quanto favorisce la sostenibilità delle attività in campo energetico-ambientale, anche con azioni verso Paesi e Aziende esteri sulla base di programmi di integrazione europea, attraverso prove, studi, analisi e ricerche su materiali, prodotti, tecnologie, processi e metodologie gestionali di cui organizza la divulgazione e comparazione attraverso meetings, stages e convegni di scambio, informazione e formazione.

L'Associazione potrà compiere ogni attività che sia, in maniera diretta o indiretta, attinente agli scopi sociali e conforme, per il primo triennio di attività, alle previsioni del contratto e degli impegni assunti verso la Commissione Europea nell'ambito del Programma comunitario "*Intelligent Energy – Europe*".

Potrà altresì partecipare a Bandi e/o programmi di finanziamento regionali, nazionali e comunitari in materia di energia.

ART. 3 - SOCI

I Soci si distinguono in promotori, fondatori e ordinari.

Sono Soci promotori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'Associazione.

Sono Soci fondatori i soggetti che al momento della costituzione hanno già formalmente manifestato ai soci promotori la volontà di aderire all'Associazione.

Sono Soci ordinari gli Enti Pubblici Locali e le Associazioni riconosciute e legalmente costituite per finalità di risparmio energetico, tutela dell'ambiente o tutela dei consumatori, ed i soggetti pubblici o privati operanti nel settore, anche in forma consortile, la cui domanda di ammissione sia accettata dall'Assemblea dei Soci.

La domanda di ammissione all'Associazione come Soci ordinari deve essere presentata al suo Presidente e approvata dall'Assemblea.

I Soci potranno effettuare propri conferimenti all'Agenzia, in tutto o in parte, in denaro o in natura.

Tutti i Soci versano annualmente una quota associativa stabilita dall'Assemblea.

La qualifica di Socio si perde per recesso, decesso o estinzione, e per esclusione deliberata dall'Assemblea qualora ricorrano gravi motivi ed in caso di mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti, previa diffida.

Il Socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.

ART. 4 - MEZZI FINANZIARI

L'Associazione non ha scopo di lucro e finanzia le proprie attività con:

- a) le quote associative;
- b) i contributi erogati da Enti pubblici e dall'Unione Europea;
- c) i contributi degli sponsor;
- d) ogni altro introito comunque conseguito.

ART. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale,
- il Consiglio di Amministrazione,
- Il Presidente.

La struttura organizzativa dell'Associazione prevede inoltre il Direttore.

ART. 6 - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

Ogni associato partecipa alle sedute dell'Assemblea a titolo gratuito. In caso di impedimento può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro Socio; comunque ogni Socio non potrà esser delegato da più di due Soci assenti.

All'Assemblea possono partecipare tutti i Soci che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo, e non oltre il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'Assemblea delibera inoltre sull'accettazione di nuovi Soci ordinari e sull'entità della quota associativa annuale per tutti i Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci oppure la maggioranza del Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni sono fatte con avviso spedito per posta raccomandata o tramite ogni altro mezzo atto a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, pervenuto almeno 5 giorni prima della data fissata.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la maggioranza dei Soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno due terzi dei voti assembleari e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 7 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- elegge ed eventualmente revoca il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, e le linee generali e programmatiche dell'attività dell'Associazione,
- determina entità e termini di versamento delle quote associative,
- determina il numero, nomina ed eventualmente revoca i membri del Consiglio di Amministrazione,
- delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci,
- decide le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori,
- decide sull'esclusione dei Soci,
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e le modalità della sua liquidazione,
- modifica lo Statuto,
- approva i Regolamenti di attuazione dello Statuto.

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri, incluso il Presidente, che possono essere scelti anche tra soggetti che non rivestono la qualifica di Socio o di legale rappresentante di Enti associati.

Ai componenti nominati l'Associazione non riconoscerà alcuna indennità.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni, salvo revoca per giusta causa, qualora si siano verificate inadempienze nei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione:

- nomina, nel proprio seno, il Vicepresidente,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,
- redige il programma e il piano annuale delle attività e i bilanci preventivo e consuntivo proposti dal Direttore,
- nomina il Direttore, attraverso procedure di evidenza pubblica e sulla base dei corrispondenti regolamenti provinciali, e ne stabilisce i poteri di spesa,
- definisce la pianta organica, assume il personale e può avvalersi di prestazioni di dipendenti e/o di collaboratori degli associati, dai medesimi messi a disposizione,
- può delegare a singoli componenti del Consiglio specifiche funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno e comunque almeno 4 volte all'anno. Può anche essere convocato su volontà di almeno un terzo dei componenti.

Alla convocazione del Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente con avviso scritto, trasmesso con ogni mezzo atto a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, pervenuto almeno 3 giorni prima della data fissata.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Gli amministratori che, senza fondati motivi, non partecipino a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, saranno dichiarati decaduti dalla carica.

ART. 9 - PRESIDENTE

La firma e la rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua sostituzione, al Vicepresidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea Generale, ne definisce l'ordine del giorno e ne regola i lavori.

ART. 10 - IL DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra candidati laureati esperti in materia energetica ed in possesso dei necessari requisiti di competenza tecnica, amministrativa e manageriale, in sede di impianto dell'Agenzia e mediante procedure di evidenza pubblica, definite dai Soci promotori.

Il Direttore è legato a tempo pieno all'Agenzia da un contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile; in sede di prima nomina è assoggettato ad un periodo di prova di durata semestrale.

Il Direttore è il responsabile della gestione dell'Agenzia, ha autonomia gestionale e decisionale e rende conto al Consiglio di Amministrazione dell'attuazione del piano annuale.

Ha poteri di firma per tutti i rapporti di ordinaria gestione amministrativa, entro il limite di spesa stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, i suoi compiti attengono a:

- attuazione del programma approvato;
- programmazione del lavoro di staff;

- valutazione ex ante delle singole attività e progetti;
- gestione delle risorse economiche: preventivi di spesa, quadri economici;
- gestione delle risorse umane, interne ed esterne;
- gestisce il cronoprogramma agenziale;
- provvede alla efficacia dei sistemi di comunicazione interna all'Agenzia;
- coordina la partecipazione dell'Agenzia a progetti di valenza superiore;
- raccoglie dati ed informazioni e predispone report per la rendicontazione dei contributi comunitari;
- riferisce al Consiglio di Amministrazione in ordine a criticità sopravvenienti.

Elabora e predispone il programma ed il piano annuale dell'Agenzia e il relativo bilancio, entro il mese di ottobre dell'anno precedente, e li sottopone al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore è responsabile sia degli aspetti organizzativi sia di quelli finanziari dell'Agenzia.

Seleziona l'eventuale personale esterno e ne propone l'assunzione al Consiglio di Amministrazione.

Cura, promuove ed è responsabile delle relazioni esterne dell'Agenzia e dei rapporti con le organizzazioni tecnico-scientifiche, gli enti pubblici, le imprese e gli operatori professionali impegnati nel settore energetico.

Tiene inoltre i rapporti con le altre Agenzie energetiche al fine di realizzare forme di collaborazione di reciproco interesse.

ART. 11 - PERSONALE

Il personale necessario al funzionamento dell'Agenzia può essere reperito sia mediante distacco e/o comando di dipendenti o collaboratori dei Soci, sia ricorrendo ad assunzioni esterne, a tempo pieno o part time.

La selezione del personale esterno per l'assunzione da parte del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Direttore.

ART. 12 - BILANCI

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo, su proposta del Direttore, è presentato dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione, entro il mese di dicembre, mentre il bilancio consuntivo è presentato all'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 13 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con le maggioranze di cui al precedente art. 6, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera sulla devoluzione del patrimonio, destinandolo ad altre persone giuridiche con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Nell'ipotesi di liquidazione dell'Agenzia, l'Assemblea delibera inoltre sulla devoluzione di tutti i diritti, anche commerciali, sui dati, sugli studi e sugli elaborati, compresi i software e banche dati eventualmente sviluppati, che pertanto non potranno essere utilizzati o citati se non previo consenso del Rappresentante legale del soggetto che li acquisirà.

Qualora lo scioglimento si renda necessario per l'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea, agli adempimenti di cui sopra si provvederà in conformità al Codice Civile.

ART. 14 - NORME FINALI

Tutte le eventuali controversie fra i Soci e fra questi e gli organi dell'Associazione saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla composizione da parte di un arbitro, scelto di comune accordo fra le parti, previo esperimento di un tentativo di conciliazione.

In caso di mancato accordo, l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Udine.

L'arbitro deciderà secondo diritto ed in via rituale e la sentenza sarà inappellabile.

ART. 15 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile della Repubblica Italiana e le altre norme vigenti in materia nella Repubblica Italiana.

VISTO: IL PRESIDENTE